



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 0001345/DecA/54

DEL 25.05.2010

- Oggetto:** Attuazione della delibera n. 41/5 del 8 settembre 2009. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla " scrapie" istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19.
- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria), e in particolare l'articolo 4 comma 19;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/5 del 8 settembre 2009 che detta le disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie" istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 per un importo complessivo di 1.000.000 di euro. UPB S06.04.010 CAP. SC06.1047.
- CONSIDERATO che la succitata Deliberazione dispone che l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può dettare con proprio decreto le modalità per l'applicazione del programma dettagliato nell'Allegato alla deliberazione al fine di dare piena attuazione al programma senza che vengano alterati gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta regionale;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

**CONSIDERATO** che sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza e che la sola dicitura Sezione contenuta nella Tab. 1 allegata al D.A. n.2615/DecA/114 del 19.10.2009 in attuazione della D.G.R n.41/5 del 8 settembre 2009 esclude dalla possibile vendita, soggetti di elevato pregio genetico, che possono funzionare negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico, come segnalato con nota n.549/10 dall'APA di Nuoro a nome delle APA della Sardegna;

**RITENUTA** meritevole di accoglimento la proposta avanzata dalle APA della Sardegna in quanto consente di dare ulteriore piena attuazione al programma di cui alla succitata D.G.R n.41/5/2009, senza che vengano alterati gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta regionale;

**RITENUTO** necessario stabilire che laddove, nella citata Tabella 1 allegata al D.A. n.2615/DecA/114 del 19.10 2009 sia contenuto il termine Sezione esso sia integrato con il termine Classe secondo la seguente corrispondenza: **Sezione A e/o Classe B ; Sezione B e/o Classe A** anche ai fini della certificazione genealogica di tali capi di elevato pregio genetico e fornire all'Agenzia Argea Sardegna, alla quale la Giunta ha affidato l'attuazione del presente programma, ulteriori indicazioni per la realizzazione dello stesso.

### DECRETA

**ART. 1** Nella Tab. 1 allegata al D.A. n. 2615/DecA/114 del 19.10 2009 è modificato, ogni qualvolta contenuto il termine Sezione in **Sezione e/o Classe** secondo la seguente corrispondenza: **Sezione A e/o Classe B; Sezione B e/o Classe A** con effetto anche ai fini della certificazione genealogica dei capi di elevato pregio genetico.

**ART. 2** Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione all'Argea Sardegna e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su Internet nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

**L'Assessore**

Andrea Prato